Sent. n. 76/2026 pubbl. il 05/08/2026
Cron. n. : 1764/2026
Rep. n. 78/2026 del 05/08/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
N. r.g. 61-1/2026

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. MICHELE DELLI PAOLI Presidente, rel.

dott. ssa FEDERICA ZANE Giudice

dott. MATTEO VARVELLO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in proprio da DE ROSA GIANLUCA TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE con sede in Alessandria, Strada Provinciale Pavia n. 11, difeso dall'Avv. Anita Galeotti;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), CCII;

sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 04.8.2026;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

Considerato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, avv. DANIELE ENRICO PACI, contenente la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come previsto dall'art. 269, comma secondo, CCII;

osservato che il sovraindebitamento, ex art. 2 lett. c) CCII, è la situazione *di "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista,* ***dell'imprenditore minore*** *e di ogni altro debitore (omissis)*" non fallibile e che, nel caso in esame, il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio (non essendo applicabili i diversi istituti della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta

Firmato Da: MICHELE DELLI PAOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14bc363b71ea70a95bdab9f2841a6d8
Firmato Da: BEATRICE BUFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 859b9c6ac48b0773a53f30ab632a75b

amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza);

rilevato che la parte ricorrente risulta titolare di omonima ditta individuale e può accedere alla presente procedura in quanto, relativamente alla suddetta ditta individuale, dalla documentazione fornita in atti ed esaminata dall'OCC (cfr. dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso), risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di circa € 344.000,00 nei confronti principalmente dell'erario e di un istituto di credito (maturata negli anni a causa dello svolgimento dell'attività di impresa) il patrimonio di cui dispone il ricorrente è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni: lo stesso, infatti, percepisce unicamente un reddito da lavoro di circa € 2.600,00 mensili ed è comproprietario al 50% di un bene immobile del valore di € 110.000,00;

Rilevato che il piano proposto prevede la vendita della quota dell'immobile del debitore e la messa a disposizione di una quota di reddito eccedente il fabbisogno mensile per 3 anni;

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

Visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di DE ROSA GIANLUCA TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE;

nomina

il Giudice delegato in persona del dott. MICHELE DELLI PAOLI;

nomina

il liquidatore nella persona del dr. EMANUEL MONZEGLIO;

ordina

Firmato Da: MICHELE DELLI PAOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14bc363b71ea70a95bdab9f2841a6d8
Firmato Da: BEATRICE BUFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 859b9c6ac48b0773a53f30ab632a75b

al debitore di depositare entro 7 giorni l'elenco dei creditori

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

dispone

la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore e la sua trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari in relazione agli immobili ricompresi nel piano di liquidazione

avverte

che per effetto di questa sentenza:

a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;

a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;

a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

a norma dell'art. 142 c.c.i. richiamato dall'art. 270 c 5 c.c.i. la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.

Rimette

al G.D su istanza apposita della ricorrente, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone

Firmato Da: MICHELE DELLI PAOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14bc363b71ea70a95bdab9f2841a6d8
Firmato Da: BEATRICE BUFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 859b9c6ac48b0773a53f30ab632a75b

l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:

a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Firmato Da: MICHELE DELLI PAOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14bc363b71ea70a95bdab9f2841a6d8
Firmato Da: BEATRICE BUFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 859b9c6ac48b0773a53f30ab632a75b

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 04.8.2026.

Il Presidente ff.

Dr. Michele Delli Paoli

Firmato Da: MICHELE DELLI PAOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14bc363b71ea70a95bdab9f2841a6d8
Firmato Da: BEATRICE BUFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 859b9c6ac48b0773a53f30ab632a75b